



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N° 24 del 05/02/2010

OGGETTO: TRANSAZIONE DELLA CAUSA CIVILE INSTAURATASI AVANTI AL TRIBUNALE DI PARMA – SEZIONE DISTACCATA DI FIDENZA - CON RG 912/05 PROPOSTA DAL BOTTONIFICIO CANNARA S.R.L CONTRO IL COMUNE DI BUSSETO E ALTRI PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO CAUSATO DA ESONDAZIONI FOGNARIE E ALLAGAMENTI RELATIVAMENTE AGLI ANNI 2002, 2003, 2004, 2005 - DETERMINAZIONI.-

L'anno **duemiladieci**, il giorno **cinque** del mese di **febbraio** alle ore **11:19**, nella **Sala delle Adunanze**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza Il Sindaco **Dott.Luca Laurini** la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

LAURINI LUCA	Sindaco	Presente
PUDDU PIER PAOLO	Vice Sindaco	Presente
TESTA GILBERTO	Assessore	Presente
GAMBAZZA MARIA GIOVANNA	Assessore	Presente
TALIGNANI CARLA	Assessore	Assente
GENUA FABRIZIO	Assessore	Presente
MAZZERA EMILIO	Assessore Esterno	Presente

Totale presenti: n. 6

Totale assenti : n. 1

Partecipa all'adunanza Il Segretario Comunale, Dott.ssa Roberta Granelli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Dott.Luca Laurini assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO:	TRANSAZIONE DELLA CAUSA CIVILE INSTAURATASI AVANTI AL TRIBUNALE DI PARMA – SEZIONE DISTACCATA DI FIDENZA - CON RG 912/05 PROPOSTA DAL BOTTONIFICO CANNARA S.R.L CONTRO IL COMUNE DI BUSSETO E ALTRI PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO CAUSATO DA ESONDAZIONI FOGNARIE E ALLAGAMENTI RELATIVAMENTE AGLI ANNI 2002, 2003, 2004, 2005 - DETERMINAZIONI.-
-----------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- a) in data 21.11.2005 il Bottonificio Cannara S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, notificava l'atto di citazione al Comune di Busseto e ad ASCAA S.p.a. chiedendo che venisse accertata e dichiarata la loro responsabilità, anche in via alternativa e/o complementare, per le esondazioni fognarie e gli allagamenti relativamente agli anni 2002, 2003, 2004, 2005 che avevano interessato il predetto Bottonificio, e per l'effetto che venissero, sia il Comune che la società ASCAA, dichiarati tenuti alla necessaria manutenzione dello spурgo della rete fognaria esistente in prossimità del Bottonificio, con la conseguente condanna al risarcimento dei presunti danni subiti per un importo quantificato in almeno € 130.433, 30,
- b) in data 10.02.06 si costituiva il Comune che chiedeva il rigetto delle domande attoree formulate, nonché di essere autorizzato a chiamare in causa la Società Reale Mutua di Assicurazioni, nonché Ina Assitalia Assicurazioni a manleva nel caso di denegata ipotesi di condanna alla refusione del risarcimento danni;
- c) in data 13.02.06 si costituiva anche ASCAA S.p.a. chiedendo anch'essa il rigetto delle domande attoree, nonchè l'autorizzazione alla chiamata di Unipol S.p.a. a manleva nel caso di condanna;
- d) autorizzate tutte le chiamate di terzo, costitutesi in giudizio le assicurazioni che chiedevano di respingere le domande formulate da parte Bottonificio la causa, instauratasi avanti al Tribunale di Parma – sezione distaccata di Fidenza, assegnata al dott. Ulisse Forziati, con RG 912/05, proseguiva con varie udienze;
- e) in corso di causa le parti hanno trovato un accordo transattivo il cui contenuto è così riassumibile
 - 1. *il Bottonificio Cannara S.r.l., attore nella causa RG 912/05, radicata avanti al Tribunale di Parma – sezione distaccata di Fidenza, assegnata al dott. Ulisse Forziati, dichiara di rinunciare all'azione e, quindi, a tutte le conseguenti richieste formulate in atto di citazione proposto contro il Comune di Busseto ed ASCAA S.p.A.;*
 - 2. *Il Comune di Busseto e la società ASCAA, dichiarano di accettare tale rinuncia formulata dall'attore, rinunciando a loro volta alle pretese avanzate nei confronti delle terze chiamate in causa;*
 - 3. *Le terze chiamate in causa, Società Reale Mutua Assicurazioni, Ina Assitalia Assicurazioni, Unipol S.p.a., Ascaa S.p.a., dichiarano di accettare le predette rinunce e di rinunciare alle rispettive pretese, comprese le spese legali;*
 - 4. *Le spese legali sostenute da tutte le parti costituite in giudizio saranno interamente compensate tra le stesse; ciascuna parte sosterrà il costo del giudizio, stante la naturale incertezza dovuta al contenzioso in materia di risarcimento danno, con chiamate in causa delle compagnie assicuratrici, per cui è molto elevato il rischio, per tutti, di soccombenza per lo meno "parziale";*
 - 5. *La causa RG 912/05 verrà cancellata dal ruolo ed estinta, anche ai sensi ai sensi dell'art. 309 c.p.c. I e II comma e del novellato art. 181 c.p.c (anche come*

modificato dal D.L. 112 del 25.6.2008;

6. *Le parti tutte, inoltre, per effetto della sottoscrizione del presente atto, anche prima dell'effetto sulla causa (estinzione ex art. 309 c.p.c.) rinunciano integralmente a qualsiasi reciproca richiesta e pretesa, diritto ed obbligo o come meglio, con conseguente rinuncia di ogni azione intrapresa, sia stragiudiziale sia giudiziale, nonché con rinuncia a far valere qualsiasi diritto comunque connesso ai fatti dedotti nel contenzioso;*
7. *Resta in ogni caso inteso tra le parti che ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente accordo sarà di esclusiva competenza del Foro di Parma, sezione staccata di Fidenza.*
8. *I legali delle parti sottoscrivono la presente per autentica delle sottoscrizioni dei rispettivi assistiti e con rinuncia espressa al vincolo di solidarietà ex art. 68 L.P.*

CONSIDERATO che:

- a) la detta transazione non comporta l'assunzione di alcuna responsabilità del Comune, né alcun esborso economico quale corrispettivo per giungere alla transazione;
- b) il Comune, come ogni altra parte, dovrà solo sostenere il costo della difesa, peraltro già determinato e che il difensore assume a saldo e stralcio di ogni corrispettivo a lui spettante;
- c) le parti sono numerose e variegate nelle loro posizioni, che vanno dal proprietario della rete fognaria, al gestore, fino alle diverse compagnie assicurative, e precisamente sono:
 - Bottonificio Cannara s.r.l., attore, con l'avv. Annalisa Bassi;
 - Comune di Busseto, convenuto, con l'avv. Roberto Ollari;
 - ASCAA S.p.A., convenuta, con l'avv. Giuseppe Ortalli;
con la chiamata di:
 - Società Reale Mutua Assicurazioni, terza chiamata dal Comune, con l'avv. Giovanni Bertora;
 - INA Assitalia Assicurazioni, terza chiamata dal Comune, con l'avv. Giovanni Bertora;
 - ASCAA S.p.A., convenuta e terza chiamata dal Comune, con l'avv. Giuseppe Ortalli;
 - UNIPOL S.p.A., convenuta e terza chiamata da ASCAA, con l'avv. Giuseppe Abrati;

CONSIDERATO inoltre che:

- stante il numero delle parti in causa, non è certo che le ragioni del Comune, per quanto fondate, possano essere accolte nei confronti di tutti convenuti, essendo possibile anche una soccombenza parziale, cioè almeno nei confronti di una delle parti (assicurazione o gestore o altro soggetto), con la possibile condanna al pagamento delle spese a favore di qualche soggetto;
- in ogni caso, anche se il Comune ottenessse integrale ragione nel processo, il giudice potrebbe compensare le spese, stante la complessità della controversia, con la conseguenza che il Comune dovrebbe in ogni caso pagare il proprio difensore, che è l'unico onere economico derivante dalla transazione;

VISTI:

- la propria delibera n. 7 in data 19/01/2006, esecutiva ai sensi di legge, con cui l'Amministrazione Comunale aveva conferito incarico al legale avv. Roberto Ollari del foro di Parma, per resistere in giudizio;
- il codice di procedura civile;
- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., parere di regolarità tecnica favorevole da parte del Responsabile dell'Area 4 (Territorio e Sviluppo Produttivo) geom. Angelo Migliorati;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

1. DI APPROVARE la decisione di addivenire ad una transazione della vertenza della causa civile instauratasi avanti al Tribunale di Parma – sezione distaccata di Fidenza - con RG 912/05 proposta dal Bottonificio Cannara S.r.l contro il Comune di Busseto e altri per il risarcimento del danno causato da esondazioni fognarie e allagamenti relativamente agli anni 2002, 2003, 2004, 2005;
2. DI APPROVARE la bozza di transazione, nel testo ricevuto via mail dal difensore, avv. Roberto Ollari, che anche le altre parti stanno formalizzando, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto:
 - All. "A";
3. DI DARE MANDATO al responsabile del servizio per la sottoscrizione della transazione stessa, dando atti che in sede di stipula potranno essere apportate quelle modifiche minime e, comunque, non sostanziali;
4. DI DARE ATTO che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione, in elenco, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i..-

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, essendo imminente nuova udienza al Tribunale di Fidenza, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i..

RENDE NOTO

che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge n. 241/1990, è il geom. Angelo Migliorati.-

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Dott.Luca Laurini

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Roberta Granelli

REFERITO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124, comma 1, D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m.)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 10/02/2010 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

L'Addetto
Mila Petroni

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Roberta Granelli

La presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.)

E' stata comunicata con lettera prot. n.....in data ai signori Capigruppo Consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Roberta Granelli

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 10/02/2010 al 25/02/2010, come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m., senza reclami;
- E' diventata esecutiva il giorno 21/02/2010, decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.).

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Roberta Granelli
